

L'importanza del rispetto dei doveri di lealtà e buona fede

La giusta causa

**Quando può essere invocata dall'agente,
ecco un breve excursus giurisprudenziale**

L'art. 2119 c.c. che disciplina il recesso per giusta causa del rapporto di lavoro subordinato trova pacificamente applicazione, in via analogica, anche in tema di rapporto di agenzia.

Per effetto di tale norma le parti del contratto hanno la facoltà di porre fine al rapporto in essere senza il rispetto dei termini di preavviso e con ogni successiva conseguenza in ordine alle indennità spettanti all'agente (diametralmente opposte in relazione al soggetto che invochi l'esistenza della giusta causa), nelle ipotesi in cui si verifichi un inadempimento di non scarsa importanza tale da ledere irrimediabilmente il rapporto fiduciario.

Si tratta, come è evidente, di una clausola dal contenuto generale che è necessario, di volta in volta, riempire di contenuti, tramite fattori esterni relativi alla coscienza generale o tramite criteri ricavabili dal contesto normativo, per adattarli al caso specifico.

Analizzando il fenomeno dal punto di vista che qui più ci interessa e cioè come rimedio offerto dall'ordinamento all'agente di fronte ad inadempimenti della preponente, ...

segue a pag. 2

In questo numero

- La giusta causa
- Novità per i forfettari
- Il Forum Agenti in Parlamento
- Prestazioni Assistenziali 2025
- Enasarco
- L'esperto risponde

Il Forum Agenti in Parlamento

Lo scorso 8 aprile è stato presentato, presso la sala stampa di Montecitorio, il Forum Agenti Milano Expo che si terrà nel prossimo mese di novembre. Per il Segretario Confederale Cisl Vincenzo Caratelli: "Oggi siamo qui a testimoniare l'importanza che per la nostra Confederazione rappresentano progetti come questo, che portano lavoro in Italia. Contribuire a sviluppare lavoro nel nostro Paese grazie anche a nuove opportunità offerte da società straniere che intendono investire in Italia è uno dei nostri obiettivi. Come anche migliorare le condizioni degli agenti italiani e il rapporto con le proprie mandanti attraverso Accordi Economici Collettivi al passo con i tempi. ...

segue a pag. 3

Enasarco

Approvato il Bilancio consuntivo del 2024

L'Assemblea della Fondazione Enasarco, tenutasi a Roma lo scorso 16 aprile presso la sala dei Gruppi Parlamentari di Montecitorio ha approvato, con il 98% dei voti favorevoli, il bilancio consuntivo 2024. Un risultato che conferma non solo la fiducia, ma anche una reale condivisione da parte dei delegati degli indirizzi gestionali dell'attuale consiliatura.

La sostanziale unità dimostrata dall'Assemblea segna una conferma della volontà comune con cui le associazioni rappresentate nella governance della Fondazione paiono operare ormai da qualche tempo nell'ottica di rafforzare la solidità finanziaria dell'Ente fornendo, ...

segue a pag. 6

**FATTURE
PROVVIGIONALI
ELETTRONICHE?
CARTACEE?**

**SCARICA IL
SOFTWARE
GRATUITO
PER TUTTI GLI
AGENTI DI
COMMERCIO**



**INVIO IMMEDIATO
TRAMITE CANALE
TELEMATICO SDI**

Emetti le tue
Fatture Provvigionali
Elettroniche e Cartacee
in modo totalmente gratuito.

Vai sul Sito Internet
www.FattureAgenti.IT
e attiva il tuo Account.

Tutto Gratis al 100%

Scopri le Funzionalità
del Software Gratuito



**soluzione
agenti**

**la FORZA
di un SOFTWARE
per AGENTI**

USA LA FORZA 

La giusta causa

Quando può essere invocata dall'agente, ecco un breve excursus giurisprudenziale

a cura di **Moira Bacchiega**

— Avvocato del Foro di Rovigo —
Fiduciaria Federagenti Nord Est —

L'art. 2119 c.c. che disciplina il recesso per giusta causa del rapporto di lavoro subordinato trova pacificamente applicazione, in via analogica, anche in tema di rapporto di agenzia.

Per effetto di tale norma le parti del contratto hanno la facoltà di porre fine al rapporto in essere senza il rispetto dei termini di preavviso e con ogni successiva conseguenza in ordine alle indennità spettanti all'agente (diametralmente opposte in relazione al soggetto che invochi l'esistenza della giusta causa), nelle ipotesi in cui si verifichi un inadempimento di non scarsa importanza tale da ledere irrimediabilmente il rapporto fiduciario.

Si tratta, come è evidente, di una clausola dal contenuto generale che è necessario, di volta in volta, riempire di contenuti, tramite fattori esterni relativi alla coscienza generale o tramite criteri ricavabili dal contesto normativo, per adattarli al caso specifico.

Analizzando il fenomeno dal punto di vista che qui più ci interessa e cioè come rimedio offerto dall'ordinamento all'agente di fronte ad inadempimenti della preponente, risulta ovvio, ma al tempo stesso, limitativo pensare che sussista giusta causa di recesso nelle ipotesi di mancato pagamento delle provvigioni o di omesso versamento dei contributi previdenziali. Questi appaiono, infatti, solo i casi più evidenti, mentre in realtà, per una valutazione più completa delle diverse ipotesi in cui la giusta causa appare invocabile assume fondamentale importanza il dettato dell'art. 1749 del c.c. che definisce gli obblighi del preponente, e che esige prima di tutto, che l'azienda, nei rapporti con l'agente, debba agire con lealtà e buona fede.

La previsione dell'obbligo di comportarsi secondo lealtà e buona fede è espressamente contemplato nella direttiva CEE 653/86 il cui recepimento da parte del legislatore italiano ha comportato una profonda riscrittura di molte norme codicistiche che disciplinavano il contratto di agenzia e possiamo sicuramente affermare che la fonte comunitaria di tale obbligo abbinata ad una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 1749 c.c., ispirato al principio di solidarietà sociale che si ricava dall'art. 2 della Costituzione, consente al giudice di avere a disposizione uno strumento duttile di valutazione del comportamento dei contraenti.

Si è quindi affermato che ai fini dell'accertamento e della valutazione della giusta causa di recesso "non ci si deve limitare alla sola verifica delle violazioni delle norme contrattuali regolanti il solo rapporto agenziale", ma si deve avere riguardo anche all'eventuale violazione degli obblighi per così dire di protezione. In altri termini, nella valutazione demandata al giudice devono assumere rilievo quelle condotte idonee a ledere gli interessi della parte economicamente debole del contratto anche a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali, purché tali condotte risultino idonee ad incidere sul rapporto fiduciario che – lo

si ricorda – assume particolare rilevanza in tale forma di contratto.

Ecco quindi affermato dalla Suprema Corte che: *"In tema di rapporto di agenzia, la violazione, da parte del preponente, degli obblighi di correttezza e buona fede è idonea a giustificare, in base alla gravità delle circostanze, lo scioglimento del rapporto di agenzia per giusta causa, sicché, in caso di recesso, l'agente ha diritto all'indennità prevista dall'art. 1751 c.c."* (vds. Cass. Civ. Sez. lavoro, Sent., 29-09-2015, n. 19300; Cass. 12 ottobre 2007, n. 21445).

Vediamo quindi come, nella realtà fattuale, si può declinare questa gravità delle circostanze che concretizza la giusta causa di risoluzione.

Per esempio il secondo inciso dell'art. 1749 c.c. pone a carico del preponente l'obbligo di mettere a disposizione dell'agente la documentazione necessaria relativa ai beni o servizi trattati e fornire all'agente le informazioni necessarie all'esecuzione del contratto. In particolare il preponente ha l'obbligo di avvertire l'agente, entro un termine ragionevole, non appena preveda che il volume delle operazioni commerciali sarà notevolmente inferiore a quello che l'agente avrebbe potuto normalmente attendersi. Ebbene il mancato rispetto degli obblighi di informativa, sanciti nell'art. 1749 c.c., può integrare giusta causa di recesso per l'agente, quali l'omessa comunicazione del venir meno di rapporti commerciali della mandante con partner strategici.

Proprio in relazione all'esempio sopra descritto, il Tribunale di Rovigo con una recente pronuncia del luglio 2024 ha ritenuto sufficiente ad integrare la giusta causa del recesso dell'agente la mancata comunicazione allo stesso delle variazioni del contratto di concessione di vendita tra la mandante concessionaria di auto e la casa madre automobilista a motivo delle quali si era verificato un vero e proprio svuotamento del contratto di agenzia tra le parti, posto che la vendita delle macchine nuove ed usate di quella specifica casa automobilistica costituiva oltre il 60% del fatturato provvigionale dell'agente.

Sempre in relazione alla violazione degli obblighi di informativa è stato statuito che la condotta del preponente che abbia reiteratamente occultato la situazione aziendale, omettendo addirittura di comunicare la scelta societaria di porre in liquidazione la società, si traduce in pregiudizio del diritto di informazione dell'agente, e costituisce giusta causa di recesso (Sentenza n. 159/2019 pubbl. il 25/06/2019 Tribunale Rovigo e Cass. Civ. n. 845 del 01/02/1999).

Passando ad altre fattispecie, anche la cessione d'azienda (che nel rapporto di agenzia è sussumibile nella fattispecie legale di cui all'art. 2558 c.c.) può integrare una giusta causa di recesso dell'agente dal contratto di agenzia se il cessionario non offre una sufficiente garanzia del regolare adempimento delle obbligazioni derivanti dalla prosecuzione del rapporto di durata – tanto più se relative ad importi già maturati, ma non ancora esigibili, come quelli dell'indennità da corrispondere alla fine del rapporto – e, più in generale, della regolare prosecuzione dell'attività dell'azienda cui è connessa l'attività dell'agente medesimo (Cass. Civ.

sez. lav., 12/10/2007, n. 21445).

Ed ancora: non di rado accade che la società preponente abusi della sua posizione di forza nei confronti dell'agente, o sottaccia informazioni inerenti i pagamenti di contratti promossi da un suo agente, per poi non corrispondergli (in tutto o in parte) le giuste provvigioni. In tali casi il mancato pagamento di provvigioni dirette o "indirette" anche relativamente ad un solo specifico affare (Cass. 26 maggio 2014, n. 11728) costituisce giusta causa di recesso.

E quale tutela si può invocare quando l'agente sia costretto ad accettare modifiche peggiorative del contratto o riduzioni di "zona" e quindi del potenziale fatturato sul quale maturare le proprie provvigioni?

Anche in questa ipotesi è stato affermato che il potere di variazione territoriale, attribuito per contratto al preponente, non può essere esercitato al di là dei doveri di lealtà e buona fede, costituendo altrimenti tale esercizio un abuso di potere atto a consentire il recesso per giusta causa da parte dell'agente (Cfr. Cass. Civ. sez. lav., 02/05/2000, n. 5467, Cass. Civ. 13580/2015 e 29164/2021). Da ciò discende che ogni variazione unilaterale al contratto (zona, prodotti e provvigioni) deve essere eseguita dal Preponente secondo correttezza e buona fede.

Il preponente deve inoltre informare l'agente, entro un termine ragionevole, dell'accettazione o del rifiuto e della mancata esecuzione di un affare procuratogli, ed il rifiuto ricorrente del Preponente di dar corso alle proposte contrattuali proccacciate dall'agente (Cass. Civ. 19.300 del 2015).

In un caso particolare è stato ritenuto integrante giusta causa di recesso dell'agente la messa in atto da parte del Preponente di una serie di pratiche scorrette che avevano procurato all'agente una significativa riduzione del fatturato da lui proccacciato, posto che il preponente vendeva direttamente a grossisti a prezzi inferiori i medesimi prodotti proposti dall'agente ai clienti contrattuali (Trib. Trani 1.7.2021).

Come si può vedere quindi l'istituto della giusta causa fornisce, ricorrendone i presupposti, un sostanziale strumento di tutela dell'agente. Ovviamente ogni situazione deve essere valutata nella sua globalità ed è opportuno ricordare che, ex adverso, anche il comportamento tenuto dall'agente (per es. essere venuto meno all'obbligo di fornire informazioni esaustive sulla solvibilità dei clienti o in merito al cambiamento della compagine societaria in caso di attività svolta sotto forma di società di agenzia) potrebbe legittimare la mandante ad invocare lo stesso rimedio.

Per concludere è importante evidenziare che il recesso per giusta causa deve essere comunicato tempestivamente alla preponente e soprattutto dev'essere motivato con l'indicazione del venir meno del rapporto fiduciario. ■



Novità per i forfettari

Nessuna Certificazione Unica 2025 per i redditi 2024, cosa fare, istruzioni per l'uso!

a cura di **Susanna Baldi**

— Dottoressa Commercialista - Consulente Federagenti —

L'eliminazione delle certificazioni uniche (CU) per gli agenti di commercio in regime forfettario complica la gestione delle dichiarazioni dei redditi 2025 per l'anno d'imposta 2024, poiché questi saranno costretti a verifiche approfondite sulle fatture incassate senza più "l'ausilio" dei dati comunicati dalle mandanti, sostituiti d'imposta.

Fino allo scorso anno per la dichiarazione dei redditi un agente di commercio forfettario si limitava ad un raffronto tra i dati presenti nelle certificazioni uniche trasmesse dalle mandanti, con i redditi da lui percepiti a cui andavano eventualmente aggiunti introiti non formalizzati in CU (come ad esempio compensi percepiti da privati). Da quest'anno invece, si dovrà tornare al passato con il controllo dell'effettivo incasso dell'anno analizzando gli introiti fattura per fattura, allegando il bonifico ricevuto.

Aumenterà anche la probabilità di ricevere lettere di compliance o schemi di accertamento mal tarati da parte dell'Agenzia delle Entrate che non ha più riferimenti sull'effettivo incassato da parte dei forfettari, ma soltanto l'ammontare delle provvigioni presenti nelle fatture elettroniche emesse.

Questi sono alcuni effetti derivanti dall'applicazione del decreto legislativo n. 1/2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 9 il 12 gennaio scorso, sulla razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributativi che, a partire dal 2024, ha eliminato l'obbligo

di invio e predisposizione delle CU per i redditi soggetti a tassazione con regime forfettario.

Va preliminarmente sottolineato che l'art. 3 del succitato decreto ha modificato l'art. 4 del DPR 322/1998 (disposizione che disciplina gli obblighi di certificazione da parte dei sostituti di imposta) inserendo il comma 6-septies per il quale, a decorrere dall'anno d'imposta 2024, i soggetti vincolati ad operare ritenute alla fonte e che corrispondono compensi, comunque denominati, ai contribuenti che applicano il regime forfettario (ex art. 1 commi da 54 a 89 della legge 190/2014) **sono esonerati dall'impegno di predisposizione, consegna al fornitore e trasmissione all'Agenzia delle Entrate, della certificazione unica per i compensi ad essi corrisposti.**

Nella relazione illustrativa allegata al decreto legislativo è stato chiarito che l'esonero in commento trova ragione nella circostanza che, a decorrere dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2024, tutti i soggetti che aderiscono al regime forfettario sono tenuti ad assolvere gli obblighi di fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati, così come previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

È bene ribadire però che le certificazioni uniche e le fatture (sia elettroniche o meno) non sono documenti dall'effetto sostitutivo.


Va ricordato, infatti, che i forfettari dichiarano il proprio reddito secondo il principio di cassa e sono quindi soggette a tassazione unicamente le fatture elettroniche incassate e non la totalità di quelle emesse.

Attraverso i dati presenti nella fatturazione elettronica non è infatti sempre possibile ricavare le informazioni reddituali degli agenti di commercio poiché, nella pratica, sono molteplici i casi di non allineamento all'interno della stessa annualità tra emissione della fattura, da parte dei forfettari ed il pagamento della stessa da parte della mandante.

Esempio comune sono le fatture emesse a fine anno e pagate nell'annualità successiva (e tassate per cassa in quest'ultima annualità e non in quella di emissione) ma sono comuni i casi di emissione dei documenti fiscali (ora elettronici per i forfettari) pagati in una annualità successiva oppure pagati solo parzialmente nell'annualità di emissione e parzialmente in uno o più annualità successive.

Diventa fondamentale quindi già per l'anno 2024, archiviare, anche in vista di futuri controlli, la prova dell'avvenuto incasso della fattura (quietanza del bonifico ricevuto, estratto conto, cc), mentre prima era sufficiente il controllo di quanto certificato dalla mandante.

In questo modo si potrà dimostrare che ad esempio pur avendo emesso fatture per 80.000 €, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024, in realtà in tale periodo sono stati incassati solo 72.000 € evitando così di incorrere in sanzioni in caso di eventuali controlli. ■



Il Forum Agenti in Parlamento

a cura della **Redazione**

Lo scorso 8 aprile è stato presentato, presso la sala stampa di Montecitorio, il Forum Agenti Milano Expo che si terrà nel prossimo mese di novembre. Per il Segretario Con-

federale Cisl Vincenzo Caratelli: "Oggi siamo qui a testimoniare l'importanza che per la nostra Confederazione rappresentano progetti come questo, che portano lavoro in Italia. Contribuire a sviluppare lavoro nel nostro Paese grazie anche a nuove opportunità offerte da società straniere che intendono investire in Italia è uno dei nostri obiettivi. Come anche migliorare le condizioni degli agenti italiani e il rapporto con le proprie mandanti attraverso Accordi Economici Collettivi al passo con i tempi. Ricordo non a caso come gli AEC Federagenti/Cisal/Anpit/Unsic del 2023 sono gli unici a dare una risposta al dilagante ed estremamente preoccupante fenomeno del commercio elettronico, che mette a rischio il lavoro dell'agente di commercio. L'auspicio è che queste mandanti straniere, oltre a trovare i professionisti della vendita che stanno cercando, riesca-

no a consolidare con loro un rapporto duraturo e soddisfacente anche attraverso l'applicazione dei nostri AEC".

Dopo aver ringraziato l'On. Luca Pastorino ed il Segretario generale Cisl Francesco Cavallaro "che mostrano sempre e nei fatti la loro vicinanza alla categoria degli Agenti di Commercio", nonché gli organizzatori dell'evento Davide Ricci ed Enrico Seminara, il Segretario nazionale Federagenti Cisl Luca Gaburro ha sottolineato come "il Forum Agenti è ormai divenuto una tappa fissa nel calendario degli agenti e delle mandanti e registriamo con grande soddisfazione la presenza sempre più consistente anche delle preponenti estere che vogliono investire in Italia e riconoscono il ruolo strategico degli agenti di commercio italiani".

All'evento sono intervenuti rappresentanti istituzionali del Belgio, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Slovenia, Spagna ed Ungheria. ■






RADIO AGENTI LA WEB RADIO 100% AGENTI DI COMMERCIO

NON CERCARE LA FREQUENZA

Inquadra il QR Code oppure collegati al tuo store e scarica la **app di Radio Agenti**. Ascoltaci dal tuo cellulare!





Disponibile su



SEGUI LE TRASMISSIONI ANCHE IN DIRETTA VIDEO

Tutte le puntate di Radio Agenti **live** sul canale **YouTube** e sulla pagina **Facebook**. Seguici e intervieni in diretta!



Prestazioni Integrative Enasarco

Contributi da richiedere per i figli degli agenti da presentare entro il 31 agosto 2025

a cura di Rita Notarstefano — Responsabile Federagenti Sicilia Orientale —



Vediamo di seguito due prestazioni, collegate al rendimento scolastico e accademico sia degli iscritti che dei figli degli iscritti e che hanno come termine di presentazione il 31 agosto 2025.

A) Premi Studio per conseguimento di Obiettivo Scolastico/Accademico

La Fondazione Enasarco assegna Premi Studio agli studenti (iscritti e figli di iscritti) che nell'anno 2024 hanno conseguito un diploma o una laurea, presso Istituti ed Università riconosciuti dallo Stato italiano, a carattere definitivo al termine del proprio corso di studi di Scuole Secondarie di 1° e 2° grado, Corsi universitari di Laurea di primo livello, Corsi universitari di Laurea Specialistica, per Corsi di specializzazione/Master.

I premi studio per l'anno 2025 sono ripartiti come segue:

1. N. 432 da € 250,00 ciascuno, per studenti, iscritti o figli di iscritti, che hanno conseguito il Diploma della Scuola Secondaria di 1° grado "Licenza Media" al termine dell'anno scolastico 2023/2024;
2. N. 344 da € 500,00 ciascuno, per studenti, iscritti o figli di iscritti, che hanno conseguito il Diploma di superamento dell'esame di stato conclusivo del corso di studio della Scuola Secondaria di 2° grado "maturità" al termine dell'anno scolastico 2023/2024;
3. N. 170 da € 800,00 ciascuno, per studenti, iscritti o figli di iscritti, che hanno conseguito una "Laurea di primo livello" nel corso dell'anno 2024;
4. N. 153 da € 1.000,00 ciascuno, per studenti, iscritti o figli di iscritti, che hanno conseguito una "Laurea specialistica" nel corso dell'anno 2024;
5. N.1 da € 5.000,00 per corsi di specializzazione/master post-laurea specialistica, anche mediante convenzioni con istituzioni universitarie, in materie attinenti agli scopi istituzionali della Fondazione, conseguiti nell'anno 2024.

I premi studio sono riservati ai seguenti soggetti:

- a) Iscritti in possesso di una anzianità contributiva al 31/12/2024 di almeno 1 anno nell'ultimo biennio (2023-2024) coperta esclusivamente da contributi obbligatori non inferiori al minimale;
- b) Figli a carico di iscritti in attività alla data del conseguimento dell'obiettivo scolastico in possesso di una anzianità contributiva al 31/12/2024 di almeno 1 anno nell'ultimo biennio (2023-2024) coperta esclusivamente da contributi obbligatori non inferiori al minimale;
- c) Figli degli agenti pensionati;
- d) Gli orfani degli agenti attivi alla data di conseguimento del titolo scolastico.

Le domande presentate con allegato il modello ISEE attestante un valore non superiore a 40.000,00 € saranno evase prioritariamente.

I partecipanti devono aver conseguito:

- Diploma conclusivo di un ciclo di studio conseguito nell'anno 2024;
- Votazione finale così determinata:
 - Non inferiore a 7/10 per il raggiungimento del diploma di Licenza Media;
 - Non inferiore a 70/100 per il raggiungimento del diploma di Maturità;
 - Non inferiore a 100/110 per il raggiungimento del diploma di Laurea di 1° livello;
 - Non inferiore a 100/110 per il raggiungimento del diploma di Laurea Specialistica.

La documentazione da inviare a corredo della domanda è la seguente:

1. Copia del certificato del titolo di studio conseguito nel 2024;
2. Modello ISEE in corso di validità al momento della richiesta, se l'iscritto sceglie di dichiarare il reddito;

3. Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445/2000 – corredata di copia del documento di identità – attestante la sussistenza a carico dell'iscritto al 50% oppure al 100% (nell'ipotesi di domanda per premi studi inoltrata per il figlio dell'iscritto). In assenza di copia del documento di identità la dichiarazione sostitutiva di certificazione non è valida.

Le borse di studio sono assegnate secondo una graduatoria di merito redatta per ciascun livello scolastico; a parità di votazione, costituiscono, nell'ordine, titoli di preferenza:

- L'appartenenza a famiglia numerosa, verranno presi in considerazione il numero dei figli a carico all'atto della domanda;
- L'anzianità di iscrizione all'Enasarco dell'agente.

L'assegnazione dei contributi avviene sulla base della graduatoria redatta dal Servizio Prestazioni/SWG.

IMPORTANTE: In presenza di risparmi ottenuti a seguito del minor numero di concorrenti risultati vincitori nelle singole graduatorie gli Uffici possono determinare il pagamento dei premi dei concorrenti, aventi i requisiti, risultati non vincenti nelle altre graduatorie per eccesso di domande rispetto alle borse studio stanziate.

B) Premi per tesi di laurea in materia di Contratto di Agenzia e Previdenza Integrativa

Al fine di incentivare studi e ricerche originali su materie di carattere giuridico, economico, statistico e simili che interessino la professione di agente o consulente finanziario o inerenti alla previdenza complementare, la Fondazione Enasarco assegna n. 10 premi per tesi di laurea, dell'importo di € 2.600,00 ciascuno.

Le tesi devono avere per oggetto uno dei seguenti argomenti anche in contemporanea:

1. Contratto e/o attività di agenzia anche nel quadro di studi giuridici, economici, statistici e simili, sulla intermediazione commerciale o finanziaria;

Federagenti
CISAL

• I CONSULENTI FEDERAGENTI SONO A TUA DISPOSIZIONE PER RISOLVERE LE PROBLEMATICHE INPS/ENASARCO



2. Previdenza Enasarco.

Le tesi devono essere state discusse da concorrenti laureatisi in Università statali o riconosciute dallo Stato italiano nel corso dell'anno 2024.

I premi sono riservati ai seguenti soggetti:

- a) Iscritti in possesso di una anzianità contributiva al 31/12/2024 di almeno 1 anno nell'ultimo biennio (2023-2024) coperta esclusivamente da contributi obbligatori non inferiori al minimale;
- b) Figli a carico di iscritti in attività alla data del conseguimento dell'obiettivo scolastico in possesso di una anzianità contributiva al 31/12/2024 di almeno 1 anno nell'ultimo biennio (2023-2024) coperta esclusivamente da contributi obbligatori non inferiori al minimale;
- c) Figli degli agenti pensionati;
- d) Gli orfani degli agenti attivi alla data di conseguimento del titolo di studio.

Le domande presentate con allegato il modello ISEE attestante un valore non superiore a 40.000,00 € saranno evase prioritariamente.

La documentazione da inviare a corredo della domanda di cui all'art. 110 è la seguente:

1. Copia della tesi discussa, corredata di un estratto riassuntivo della parte ritenuta più significativa dal candidato, non superiore a quattro pagine dattiloscritte, che sarà oggetto di pubblicazione all'atto della premiazione;
2. Modello ISEE in corso di validità al momento della richiesta, se l'iscritto sceglie di dichiarare il reddito;
3. Copia del certificato di Laurea conseguita nell'anno 2024;
4. Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445/2000 corredata di copia del documento di identità – attestante la sussistenza a carico dell'iscritto al 50% oppure al 100% (nell'ipotesi di domanda per premi studi inoltrata per il figlio dell'iscritto). In assenza di copia del documento di identità la dichiarazione sostitutiva di certificazione non è valida.

La Commissione, sulla base dell'istruttoria predisposta dal Servizio Prestazioni/SGW, redige una graduatoria tra i candidati, mediante assegnazione di un punteggio in centesimi.

Il punteggio terrà conto di quanto segue:

- Voto di laurea conseguito.
- Contenuti della tesi.

A parità di votazione costituisce titolo di preferenza nell'assegnazione dei premi l'anzianità di iscrizione all'Enasarco dell'agente.

Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Per entrambe le superiori prestazioni:

La presentazione delle domande deve avvenire esclusivamente on-line, previa registrazione ai servizi riservati agli iscritti sul sito della Fondazione.

Solo gli orfani degli iscritti attivi al momento del decesso possono inoltrare le domande tramite PEC oppure tramite Raccomandata con ricevuta AR.

Le domande presentate con modalità diverse non sono considerate valide.

RICORDATE LE DOMANDE DEVONO ESSERE PRESENTATE ENTRO IL 31 AGOSTO 2025.

Enasarco

Approvato il Bilancio consuntivo del 2024

a cura della **Redazione**

L'Assemblea della Fondazione Enasarco, tenutasi a Roma lo scorso 16 aprile presso la sala dei Gruppi Parlamentari di Montecitorio ha approvato, con il 98% dei voti favorevoli, il bilancio consuntivo 2024. Un risultato che conferma non solo la fiducia, ma anche una reale condivisione da parte dei delegati degli indirizzi gestionali dell'attuale consiliatura.

La sostanziale unità dimostrata dall'Assemblea segna una conferma della volontà comune con cui le associazioni rappresentate nella governance della Fondazione paiono operare ormai da qualche tempo nell'ottica di rafforzare la solidità finanziaria dell'Ente fornendo, nel contempo, prestazioni previdenziali ed assistenziali adeguate agli iscritti.

Certamente positivi infatti sono i risultati conseguiti dalla Fondazione nel corso dell'ultimo triennio durante il quale l'utile cumulato ha superato il miliardo di euro ed il patrimonio complessivo è cresciuto di 1,2 miliardi. Nello specifico per l'anno 2024, il risultato economico è stato pari a 566,6 milioni di euro, con un saldo previdenziale positivo di oltre 310 milioni con un miglioramento della sostenibilità per il futu-

ro. Il patrimonio della previdenza si attesta sui 6,37 miliardi di euro, mentre il patrimonio totale supera i 9,5 miliardi, fornendo ulteriori chiare indicazioni circa la solidità dell'Ente. Ottimo il ritorno degli investimenti effettuati dalla Fondazione che dal 2022 ha portato avanti operazioni per 3,4 miliardi di euro, che nel 2024 hanno generato proventi per 133 milioni e plusvalenze sul patrimonio liquido per 250 milioni.

Nel corso del suo intervento il Direttore Generale Buonfiglio ha illustrato i risultati raggiunti, evidenziando "un bilancio con 567 milioni di utili" nel 2024 e "oltre un miliardo di utili nel triennio". Gli organi della Fondazione hanno ricordato il ruolo fondamentale del settore e della categoria rappresentati nell'Enasarco nell'economia italiana, con un peso pari al 20% del PIL nazionale. All'evento hanno partecipato anche autorevoli rappresentanti delle istituzioni, tra cui il Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, il Vicepresidente della Camera dei Deputati Fabio Rampelli e il Sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon. Presente anche la dottoressa Valeria Vittimberga, Direttore Generale dell'INPS, che ha partecipato al dibattito offrendo importanti spunti di riflessione.

È stato poi messo in evidenza il forte impegno profuso dall'Enasarco in relazione al welfare.

Anche in questo caso l'Ente ha operato in maniera innovativa mirando a mettere in campo soluzioni integrate. È questo per esempio il caso di OSA Next, una società partecipata al 50% da Enasarco, divenuta nel 2025 un operatore sanitario accreditato e nata dall'incontro tra la Fondazione e OSA Operatori Sanitari Associati, cooperativa leader nel settore dell'assistenza domiciliare. La rete sanitaria Hygeia utilizzata può offrire agli agenti oltre 4.000 strutture e 30.000 operatori, garantendo assistenza diffusa, pacchetti di prevenzione, servizi di telemedicina, supporto alla maternità, alla disabilità, alla genitorialità e alla salute familiare.

La recente pubblicazione del Programma delle prestazioni assistenziali ha poi confermato ancora una volta l'attenzione della Fondazione sull'assistenza agli iscritti, alle loro famiglie, nonché ai pensionati fornendo loro sempre più strumenti anche per consentire di far fronte agli eventi straordinari nell'ottica di offrire una sostegno a 360 gradi agli iscritti nel loro percorso umano e professionale.

L'esperto risponde

a cura di **Luca Orlando**

— Esperto in materia di contrattualistica di agenzia —

Domanda: A giugno 2024 ho ricevuto disdetta con preavviso dall'azienda ed il rapporto si è definitivamente chiuso il 16 dicembre. Mi sono state pagate tutte le indennità compresa quella relativa al patto di non concorrenza della durata di 18 mesi. Il mio contratto prevedeva come zona l'intero Abruzzo e l'azienda che mi ha comunicato la disdetta opera, in relazione al Lazio, solo nelle province di Roma, Viterbo e Rieti. I primi di febbraio ho ricevuto una interessante proposta da un'azienda dello stesso settore che opera nel Lazio. Avendogli prospettato la mia situazione la stessa vorrebbe assegnarmi provvisoriamente le province di Latina e Frosinone e successivamente anche quelle di Viterbo e Rieti, dove è presente anche la mia vecchia azienda. Ho riletto la lettera che l'azienda mi ha inviato dopo il pagamento delle indennità e c'è scritto che mi devo astenere da qualsiasi attività in concorrenza per 18 mesi, pena la restituzione di quanto percepito oltre il risarcimento dei danni. Che posso fare per non incorrere in problemi?

Risposta: Come è noto se il preponente non vuole che l'agente, una volta cessato il rapporto, possa intraprendere un'attività in concorrenza (non solo in forma agenziale, ma sotto qualsiasi forma di intermediazione commerciale in genere) ha a sua disposizione lo strumento offerto dall'art. 1751 bis del codice civile. In sostanza quindi può stipulare con l'agente un patto di non concorrenza post contrattuale. In forza di tale patto è fatto divieto all'agente di svolgere attività in concorrenza con il preponente per il periodo successivo alla cessazione del contratto di agenzia. Ovviamente data la forte compressione che un tale patto comporta dei diritti dell'agente, il legislatore ha voluto porre dei limiti stringenti e questi sono tutti enunciati nel primo comma dell'articolo sopra citato in base al quale: "Il patto che limita la concorrenza da parte dell'agente dopo lo scioglimento del contratto deve farsi per iscritto [...] deve riguardare la medesima zona, clientela e genere di beni o servizi per i quali era stato concluso il contratto di agenzia e [...] non può eccedere i due anni successivi all'estinzione del contratto". L'accettazione di tale limitazione "comporta, in occasione della cessazione del rapporto, la corresponsione all'agente commerciale di una indennità di natura non provvisoria".

Tralasciando altri aspetti che non rilevano nel suo caso, quali la legittimità o meno di un'eventuale clausola con cui la preponente si fosse conservata la facoltà di attivare o meno il patto all'atto della cessazione o la validità di un patto privo di corrispettivo in favore dell'agente, quello che a noi interessa, nel caso di specie, è l'ambito di operatività e vigenza della clausola. Ebbene il primo comma dell'art. 1751 bis è chiaro nel limitare la validità del patto sottoscritto tra le parti alla "medesima zona, clientela e gene-

re di beni o servizi per i quali era stato concluso il contratto di agenzia".

Nel suo caso quindi poiché il vecchio contratto con l'azienda ricomprendeva solo la regione dell'Abruzzo non solo lei potrà sin da subito sottoscrivere con l'azienda concorrente un contratto di agenzia che ricomprende le province di Frosinone e Latina, ma, se è interesse comune (suo e della nuova mandante) farla operare in una zona più ampia del Lazio, il nuovo contratto potrà prevedere, sin da subito e senza problemi di ipotetiche violazioni degli obblighi assunti, di assegnarle anche le province di Viterbo e Rieti. Le segnaliamo infine che, trascorsi i 18 mesi dalla cessazione del rapporto con la vecchia azienda, lei potrà tranquillamente tornare ad operare, per la nuova mandante anche in Abruzzo.

Domanda: Lavoro come agente di commercio monomandatario dal 1° marzo 2013. In questo periodo ho sempre lavorato con la stessa azienda di prodotti elettromedicali. Recentemente mi è stato offerto un lavoro con contratto a tempo indeterminato da una multinazionale, che opera in settore simile, ma non concorrente. Tra l'altro la sede di lavoro sarebbe nella regione in cui risiedo, mentre il mio contratto attuale di agenzia mi obbliga a percorrere quasi 40 mila Km all'anno. Voglio accettare, ma mi servirebbe qualche delucidazione in merito al preavviso di fine mandato al fine di non commettere errori.

Risposta: Il preavviso può essere regolato dall'art. 1750 del codice civile o dai vari Accordi Economici Collettivi di settore (commercio - industria).

Partiamo dalla disciplina codicistica: l'art. 1750 c.c., innanzitutto, non distingue tra agente mono o plurimandatario e prevede che "... Il termine di preavviso non può comunque essere inferiore ad un mese per il primo anno di durata del contratto, a due mesi per il secondo anno iniziato, a tre mesi per il terzo anno iniziato, a quattro mesi per il quarto anno, a cinque mesi per il quinto anno e a sei mesi per il sesto anno e per tutti gli anni successivi.

Le parti possono concordare termini di preavviso di maggiore durata, ma il preponente non può osservare un termine inferiore a quello posto a carico dell'agente.

Salvo diverso accordo tra le parti, la scadenza del termine di preavviso deve coincidere con l'ultimo giorno del mese di calendario."

Venendo invece agli Accordi Economici Collettivi questi prevedono termini di preavviso diversi a seconda di chi sia il soggetto che pone fine al rapporto e se l'agente è pluri o mono mandatario.

Per esempio l'art. 10 dell'AEC commercio attualmente vigente (ma la previsione contenuta nell'AEC industria è identica) stabilisce che: "In caso di risoluzione di un rapporto a tempo indeterminato da parte della casa mandante, la stessa dovrà darne comunicazione scritta all'agente o rappresentante di commercio, con un preavviso della seguente misura: [...]

Agente o rappresentante operante in forma di monomandatario:

- cinque mesi per i primi cinque anni di durata del rapporto;
- sei mesi per gli anni dal sesto all'ottavo anno;

- otto mesi dal nono anno di durata del rapporto in poi.

In caso di risoluzione del rapporto da parte dell'agente o rappresentante, lo stesso dovrà darne comunicazione scritta e il preavviso sarà pari a cinque mesi, per agenti operanti in forma di monomandatario.

Ai fini del computo della misura del preavviso dovuto, si farà riferimento alla durata complessiva del contratto intendendosi il periodo intercorso dalla stipula dello stesso sino al momento di ricevimento della comunicazione di recesso. Le parti convengono che la scadenza del periodo di preavviso possa coincidere con uno qualsiasi dei giorni di calendario, in rapporto alla data di effettiva ricezione della comunicazione di recesso e comunque nel rispetto della durata del preavviso di cui ai commi che precedono." Laddove questi termini non siano rispettati e la parte recedente intenda porre fine, con effetto immediato al rapporto, la stessa dovrà corrispondere all'altra parte, in sostituzione del preavviso, una somma a titolo di risarcimento pari a tanti dodicesimi delle provvigioni di competenza dell'anno solare (1° gennaio - 31 dicembre) precedente quanti sono i mesi di preavviso dovuti. In caso di concessione di un termine di preavviso inferiore a quello previsto ex lege o in base agli AEC la parte recedente corrisponderà all'altra una somma a titolo di risarcimento pari a tanti dodicesimi delle provvigioni di competenza dell'anno solare precedente (1° gennaio - 31 dicembre) quanti sono i mesi di preavviso non effettuati. Qualora il rapporto abbia avuto inizio nel corso dell'anno solare precedente saranno conteggiati i successivi mesi dell'anno in corso per raggiungere i dodici mesi di riferimento.

Alla luce di quanto sopra esposto pertanto il preavviso che Lei dovrà dare all'azienda sarà pari a:

- 6 mesi se il suo contratto richiama il codice civile;
- 8 mesi se il suo contratto richiama gli Accordi Economici Collettivi.

Le ricordiamo che dando la disdetta lei ha diritto a percepire solo il FIRR, anche per questo le consigliamo, prima di comunicare disdetta, di ottenere adeguate garanzie dalla Società per cui andrà a lavorare.

In ultimo le ricordiamo che se la nuova società le chiedesse di prendere immediatamente servizio e l'attuale preponente non acconsentisse a liberarla dal preavviso, lei sarebbe tenuto a pagare la relativa indennità di mancato preavviso. Le consigliamo, in quel caso, di ottenere un preventivo impegno da parte della nuova società di farsi carico delle somme che lei dovrebbe pagare.

Un'ultima indicazione riguarda l'aspetto previdenziale e cioè i contributi da lei versati alla Fondazione Enasarco. Le ricordiamo infatti che avendo aperto la sua posizione previdenziale in Enasarco dopo il 2012 ed avendo versato contributi per più di 5 anni l'art. 16 del vigente Regolamento delle Attività Istituzionali, prevede che, al raggiungimento dei 67 anni di età lei potrà richiedere alla Fondazione la rendita contributiva, e cioè l'erogazione di una rendita reversibile calcolata col metodo contributivo ridotta in misura del 2% per ciascuno degli anni mancanti al raggiungimento della quota 92. ■

